CAMERA DEI DEPUTATI N. 6573

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DALLA CHIESA

Disposizioni per la valorizzazione del parco archeologico di Aquileia

Presentata il 17 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Aquileia già in età patriarcale e poi nell'epoca in cui fu territorio austriaco (dal XVI secolo fino alla prima guerra mondiale, con la breve parentesi napoleonica), fu conosciuta per i suoi resti storico-archeologici e soprattutto per quelli del periodo romano. Le recenti scoperte geo-archeologiche hanno portato alla luce un vasto insediamento protostorico (secolo IX avanti Cristo) ai margini di quello che doveva essere un imponente fiume che poi i romani, nel secolo II avanti Cristo, hanno regimentato e reso navigabile, dando vita ad uno dei più importanti porti dell'epoca.

La distruzione dell'*oppidum* celtico e la sua sostituzione con la nuova colonia romana di Aquileia avvennero per esclusive ragioni militari legate alle mire espansionistiche dell'impero romano verso le regioni centro-europee e balcaniche. Aquileia divenne fiorente e prospera grazie al vasto commercio che arrivava e partiva dalla città per mezzo di una funzionale e capillare rete stradale. Dotata di possenti mura difensive e di enormi edifici quali il circo, l'anfiteatro, il teatro, le terme, il foro all'incrocio tra il cardo ed il decumano, fu una delle maggiori città del nord-Italia fino alla distruzione attilana della metà del V secolo. I numerosi ritrovamenti archeologici, quali il Porto fluviale, il Foro romano ed altri, testimoniano l'importanza di quella che fu la capitale della X regione augustea, centro nevralgico delle comunicazioni commerciali con il mercato danubiano.

Solo nel XVIII secolo, però, si cominciò a operare per raccogliere, esporre e studiare i reperti che dal sottosuolo di Aquileia venivano alla luce; così dopo una prima raccolta del canonico Bertoli, dopo un'esposizione pseudo-museale all'interno del Battistero (inizi dell'800) e dopo altre

mostre successive, a carattere privato e persino comunale, nacque, nel 1882, il Museo archeologico aquileiese, destinato ad espandersi ulteriormente sia con l'acquisizione di nuovi reperti, sia con l'ampliamento degli spazi espositivi. Nel 1964 avvenne l'inaugurazione del Museo paleocristiano di Monastero, grazie anche a finanziamenti privati.

Oggi Aquileia conta circa 3.300 abitanti ed il suo nome mantiene una valenza suggestiva e simbolica per la memoria di tutti i friulani proprio in virtù del suo grande passato, per quanto rappresenta per la storia della cristianità e per « la questione friuliana » (lingua, cultura e territorio).

E tuttavia Aquileia non è solo memoria. È anche una potenziale risorsa storico-culturale ed economica sicuramente sotto utilizzata proprio all'interno di un'area, la bassa friulana orientale, dove mancano realtà produttive dinamiche e consolidate. Per questo è concordemente riconosciuta la necessità che una serie di interventi programmati sul piano archeologico come su quello urbanistico-sociale facciano da quadro di riferimento per una strategia di valorizzazione dell'area di Aquileia e del suo patrimonio.

L'esperienza di un secolo di interventi archeologici, mai organicamente tra loro coordinati, sta a dimostrare, infatti, che senza un programma di strumentazione urbanistica e di interventi sociali sono impossibili sia l'indagine sistematica sia la valorizzazione storico-culturale; e che non è isolabile dal contesto archeologico un progetto di iniziative concernenti la viabilità, l'economia e lo sviluppo urbanistico complessivo.

E in effetti la realtà archeologica di Aquileia non può essere rappresentata solo da due, seppur importanti, sedi museali. Aquileia è essa stessa un museo permanente: da vivificare, organizzare e amministrare, se è vero che ancora oggi il 90 per cento delle strutture antiche sono da conoscere e valorizzare (il rimanente 10 per cento è stato scavato e reso visitabile grazie all'opera di un soprintendente, di origine aquileiese, G.B. Brusin, il quale vi si dedicò dal 1930 al 1950; e grazie successivamente ai piccoli ampliamenti intrapresi dai direttori del Museo archeologico nazionale di Aquileia).

Ma la città è un museo che già può contare su una elevata tutela legislativa, grazie ai vincoli archeologici, monumentali e ambientali che interessano oramai l'intera area dell'antica città romana.

Dal punto di vista delle competenze gerarchiche e funzionali, il territorio dell'intera regione è oggi soggetto, per quanto riguarda i beni culturali, ad un'unica soprintendenza che accorpa a sé i vari settori architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici e la cui sede è a Trieste. Ad avviso dei proponenti, per tutte le ragioni sopraindicate, Aquileia, capitale della « X *Regio, Venetia et Histria* », giustifica l'istituzione di una propria soprintendenza archeologica. Attualmente presso la regione è stata istituita una soprintendenza mista, che per quanto concerne gli interventi su Aquileia si avvale dell'operato di un solo archeologo (tre sono gli archeologi complessivamente in organico) e di tre architetti che dirigono i vari cantieri. Purtroppo sembra che ognuna di queste figure predisponga separatamente il proprio programma triennale di interventi; mentre ci dovrebbe essere un'unità di programmazione e di progetti pluriennali derivanti da un solo piano di programmazione culturale condiviso tanto dal soprintendente, in qualità di programmatore-pianificatore, che dagli altri enti (primo di tutti quello locale) che hanno interesse e competenza sulla città. Finora scavi e recuperi architettonici sono stati formulati a « compartimenti stagni » sia da parte delle varie figure professionali della soprintendenza sia da parte dell'amministrazione comunale e provinciale.

Da qui l'esigenza di presentare una proposta di legge che preveda la formulazione di un piano archeologico di riferimento, senza il quale l'attività dell'organo periferico e degli enti locali verrebbe meno e, anzi, sarebbe motivo di spreco di denaro pubblico. Infatti, attualmente, sebbene tanti siano stati i cantieri aperti ad Aquileia, non uno è stato ultimato ed inserito a pieno titolo nel quadro complessivo delle

realtà culturali dello Stato: si citano cantieri architettonici dell'immobile Pasqualis, di quello Brunner, dello Svezuz, dell'Essiccatoio, e quelli archeologici del Foro, del Pasqualis e di altri ricoperti. Eppure per Aquileia, il Ministero per i beni e le attività culturali, anno dopo anno, ha concesso regolari finanziamenti alla soprintendenza; se ne deve dedurre che i fondi ministeriali siano stati mal utilizzati, se dagli anni '50-'60 non uno scavo o un immobile è stato oggetto di completa ed organica valorizzazione e di apertura definitiva e costante al pubblico. Anzi, i criteri operativi seguiti di fatto dalla soprintendenza hanno costretto l'amministrazione comunale a farsi carico dei problemi urbanistici e sociali che via via si determinavano (parcheggi, strade ed attrezzature di servizio, eccetera), rincorrendo iniziative da altri programmate.

Il tutto con effetti al limite del grottesco: parcheggi provvisori da una parte e immobili per turisti dall'altra; scavi non accessibili per mancanza di viabilità, scavi non chiusi e recintati, altri aperti ma non ultimati, concessioni di scavo rilasciate dal Ministero senza che sul luogo siano presenti adeguate strutture di ospitalità e di servizio per gli operatori; per non parlare del previsto ampliamento cimiteriale che, interessando un'area vincolata, da anni non trova corretta risposta: da un lato il comune chiede il permesso di ampliare, dall'altro la soprintendenza risponde che solo dopo aver eseguito le indagini archeologiche esprimerà un parere (ma fondi per questi scavi non sono disponibili, eccetera).

L'amministrazione comunale, soprattutto anni addietro, ha cercato di farsi promotrice, nei confronti della soprintendenza, dei disagi che gli aquileiesi sopportavano per la mancanza di zone residenziali. Ma i risultati non sono stati apprezzabili. È anche a causa di questo disordine operativo che dai beni archeologici gli aquileiesi non hanno potuto trarre alcun vantaggio.

Eppure si tratta di beni di valenza internazionale, suscettibili di produrre vantaggi economici e culturali non indifferenti.

Per ovviare a questa situazione si ritiene dunque necessario agire su due fronti:

1) definire un unico piano di programmazione della soprintendenza di Aquileia;

2) accentrare su pochi funzionari l'intera competenza dell'agro aquileiese (direzione lavori, programmazione, relazione con enti esterni).

Naturalmente la figura del soprintendente rimane fondamentale, insieme a quella del soprintendente regionale prevista dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante la istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali. Ma per Aquileia sarebbe auspicabile una soprintendenza archeologica autonoma, al fine di gestire direttamente e coerentemente l'intero e vasto patrimonio dell'area.

Proposte legislative orientate in tale senso sono già state presentate al Parlamento ma nessuna è riuscita ad arrivare alla discussione. Sembrava che un passo avanti fosse stato fatto allorché la provincia di Udine finanziò alcuni progettisti perché elaborassero quello che poi divenne il progetto di parco archeologico di Aquileia. Ma una cosa è elaborare un progetto a tavolino, altra è predisporre un piano coerente con caratteristiche, aspirazioni e vocazioni di Aquileia e della sua comunità, volto a valorizzare la ricchezza archeologica, storica ed ambientale della città nella giusta dimensione « vivente ».

La presente proposta di legge intende creare le condizioni perché un tale progetto, sicuramente di interesse regionale e nazionale, diventi finalmente possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Finalità della presente legge è la piena valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia mediante adeguata opera di ricerca e sistemazione dei reperti nonché revisioni su base scientifica e secondo criteri di armonizzazione urbanistico-culturale, del complesso dei vincoli gravanti sull'area interessata.

ART. 2.

1. Al fine di garantire la tutela del patrimonio archeologico di Aquileia ai sensi dell'articolo 1, è istituita la soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Aquileia, presso il Palazzo Brunner.

2. Ai fini di cui all'articolo 1 è, altresì, istituito l'Istituto di programmazione e coordinamento degli interventi per Aquileia, con sede presso il municipio di Aquileia, di seguito denominato « Istituto ».

3. All'Istituto, fatte salve le competenze e le attribuzioni del comune di Aquileia e della soprintendenza per i beni architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici del Friuli-Venezia Giulia, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) redazione del piano generale ventennale e dei relativi tre piani settennali per gli interventi di scavo nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché nelle altre aree di interesse archeologico ai sensi della medesima legge n. 1089 del 1939;

b) elaborazione dei piani esecutivi settennali per l'attivazione dei percorsi di valorizzazione archeologica. Tali piani devono comprendere opere di urbanizzazione primaria e secondaria, insediamenti abitativi, messa a disposizione di aree per

l'attività agricola, artigiana, turistica, sportiva, nonché per la realizzazione di edifici o di servizi pubblici essenziali;

c) formazione di un elenco degli edifici da conservare o che si ritengano utili ai fini della valorizzazione storico-archeologica e ambientale della zona e di supporto alle iniziative culturali e scientifiche;

d) formulazione di proposte al comune di Aquileia per l'acquisizione di terreni e di immobili al fine di promuovere la conservazione paesaggistica e la creazione di una o più aree per l'ampliamento residenziale o per la ricettività turistica;

e) formulazione di proposte al comune di Aquileia sulle possibili varianti al piano regolatore vigente ogni qualvolta lo stato di esecuzione degli interventi consenta una destinazione urbanistica diversa delle aree;

f) notifica delle proposte di cui alle lettere *d)* e *e)* al comitato urbanistico regionale, con indicazione dei criteri urbanistici ed eventualmente edificatori più consoni;

g) formulazione di proposte su:

1) l'insediamento dei centri museali;

2) la costituzione di un'*equipe* scientifica per la valorizzazione coordinata del patrimonio storico-archeologico e bibliografico;

3) la istituzione di un centro internazionale finalizzato alla promozione degli studi ed alla conservazione e ricerca in materia archeologica.

ART. 3.

1. L'Istituto è composto da:

a) il sindaco di Aquileia;

b) tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

c) tre funzionari della soprintendenza per i beni architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici del Friuli-Venezia Giulia, con le qualifiche di archeologo, architetto e storico dell'arte;

d) il soprintendente regionale per i beni culturali;

e) l'assessore ai beni ambientali della regione Friuli-Venezia Giulia;

f) l'architetto dell'ufficio tecnico del comune di Aquileia;

g) il presidente dell'Associazione nazionale per Aquileia;

h) un docente del corso di laurea in archeologia dell'università degli studi di Trieste, designato dal preside della facoltà;

i) un docente in materia di beni culturali dell'università degli studi di Udine, designato dal preside della facoltà.

2. I membri dell'Istituto durano in carica sette anni.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei membri dell'Istituto sono comunicate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti interessati al sindaco di Aquileia.

2. Il sindaco di Aquileia entro il mese successivo alla comunicazione di cui al comma 1, provvede alla nomina dei membri dell'Istituto, i quali eleggono, al loro interno, nel corso della prima seduta, il presidente, il vicepresidente e il segretario.

ART. 5.

1. I membri dell'Istituto di cui all'articolo 3 si riuniscono in seduta ordinaria tre volte all'anno; in seduta straordinaria possono essere convocati dal presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il parere del presidente.

ART. 6.

1. Al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Istituto invia il piano ventennale e, all'inizio di ogni

settennio, il piano settennale di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dei lavori pubblici, al presidente della giunta regionale e al sindaco di Aquileia, unitamente alla relazione esplicativa ed al preventivo di massima definito per ciascun settore di intervento.

2. Eventuali interventi di iniziativa di soggetti esterni all'istituto ed indirizzati a perseguire la medesima finalità dei piani di cui al comma 1, devono essere preventivamente concordati con l'istituto stesso.

ART. 7.

1. La realizzazione degli interventi archeologici previsti dalla presente legge spetta alla soprintendenza per i beni architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici del Friuli-Venezia Giulia, che a tale fine può usufruire degli stanziamenti predisposti dal Ministero per i beni e le attività culturali, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 6.

ART. 8.

1. La realizzazione degli interventi urbanistici, sociali e culturali di cui all'articolo 2 spetta al comune di Aquileia, che a tale fine usufruisce degli stanziamenti predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 6.

ART. 9.

1. L'onere complessivo annuale relativo ai preventivi di spesa annuali e ai preventivi di spesa settennali per gli interventi di competenza della soprintendenza per i beni architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici del Friuli-Venezia Giulia e del comune di Aquileia, di cui rispettivamente, agli articoli 7 e 8, non può superare la cifra di 4,28 miliardi di lire annue.

ART. 10.

1. Al termine di ogni settennio l'Istituto, presa visione delle relazioni della soprintendenza per i beni architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici del Friuli-Venezia Giulia e del comune di Aquileia per gli interventi effettuati ai sensi degli articoli 7 e 8, redige una relazione consuntiva che è inviata ai Ministeri competenti e alla regione.

ART. 11.

1. L'Istituto svolge i compiti ad esso attribuiti della presente legge, avvalendosi anche degli uffici tecnici dell'amministrazione regionale, del comune di Aquileia e degli uffici statali periferici situati in provincia di Udine nonché, tramite apposite convenzioni, delle università degli studi della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi, ripartiti in ragione di 4,28 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000 fino al 2020, si provvede mediante istituzione, su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, del fondo per gli interventi per Aquileia. La ripartizione degli oneri di cui al presente articolo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dei lavori pubblici avviene sulla base del preventivo settennale inviato dall'Istituto ai sensi dell'articolo 6. Per il settennio 2000-2006 l'onere è ripartito nella misura del 50 per cento a carico di ciascun Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.